



OTTOBRE 2021

LE SCADENZE

25/10/2021

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari (Mod. Intrastat) relativi al mese di settembre 2021;

31/10/2021

- Termine di presentazione all'Agenda delle Entrate del modello IVA TR relativo al trimestre luglio – settembre 2021;

31/10/2021

- Termine di trasmissione della comunicazione relativa ai sostituti d'imposta (Mod. 770/2021);

31/10/2021

- Termine di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2021;

31/10/2021

- Termine di trasmissione in via telematica all'Agenda delle Entrate delle "Certificazioni Uniche 2021", relative al 2020, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

I termini indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. I termini per gli adempimenti fiscali, i versamenti di tributi e la presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali relativi al mese di Ottobre 2021 al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E ACCESSORI

Al fine contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020 n. 77) ha previsto misure di sostegno a favore per i soggetti che operano nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. In particolare si tratta di:

- un contributo a fondo perduto (ex articolo 38-bis del DL 34/2020) a favore delle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo;
- un contributo, nella forma di credito d'imposta (ex articolo 48-bis DL 34/2020), sulle rimanenze finali di magazzino.

LE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E ACCESSORI

1. IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori” è una misura prevista dall’articolo 38-bis Decreto Legge n. 34/2020 con la finalità di *“sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle **start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo**”*.

Le modalità di attuazione della misura sono contenute nei seguenti decreti:

- **Decreto Ministeriale 18.12.2020** (per l’indicazione dei soggetti beneficiari, i progetti e le spese ammissibili, la procedura di accesso, i criteri valutativi e modalità e tempistiche di erogazione);
- **Decreto Ministeriale 18.05.2021** (per l’ampliamento delle attività ammesse all’agevolazione);
- **Decreto direttoriale del 03.08.2021** (per l’indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione).

I provvedimenti

1.1 *Soggetti beneficiari*

Possono beneficiare del contributo le **imprese di piccola dimensione** di nuova o recente costituzione (ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento UE 17 giugno 2014 n. 651) **non quotate** operative nell’industria del **tessile**, della **moda** e degli **accessori**, e che:

- non hanno **rilevato** l’attività di **un’altra impresa**;
- non sono state **costituite** a seguito di una **fusione**.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda, questi soggetti devono:

- essere **iscritti** e **attivi** nel **Registro delle imprese della Camera di commercio** territorialmente competente da non più di cinque anni;
- essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**;
- non essere in **liquidazione volontaria** né sottoposti a **procedure concorsuali con finalità liquidatorie**;

Requisiti soggettivi

- non essere stati in una **situazione di difficoltà** (come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione) alla data del **31 dicembre 2019**¹;
- essere in regola con le **disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi**;
- non avere ancora **distribuito utili**;
- esercitare in Italia una o più delle seguenti **attività economiche** individuate con i seguenti **codici ATECO** (si ricorda che, a tal fine, assume rilevanza il codice "prevalente" dell'attività che viene comunicato al Registro delle imprese):

Codice Ateco	Tipo di attività
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività simili
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

¹ Possono altresì accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, **ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021**, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al comma 1, lettera c).

13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
14.12.00	Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro;
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno;
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate;
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia;
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.
74.10.10	Attività di design di moda

1.2 I progetti di investimento agevolati

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati sono tenuti a presentare **progetti di investimento**:

Le caratteristiche dei progetti agevolati

- da realizzare presso la propria **sede operativa** ubicata in **Italia**;
- finalizzati alla realizzazione di **nuovi elementi di design**;
- finalizzati all'introduzione nell'impresa di **innovazioni di processo produttivo**;
- finalizzati alla **realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi**;
- ispirati ai **principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili**;
- finalizzati **all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali**.

In particolare, i progetti devono:

- 1) prevedere **spese ammissibili** complessivamente non inferiori a **50.000 euro** e non superiori a **200.000 euro**;
- 2) essere **avviati successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione (per "data di avvio" si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni);

- 3) essere **ultimati entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (per “data di ultimazione” si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni).

1.3 Le spese ammissibili

Sono agevolabili le **spese** che sono strettamente **funzionali** alla realizzazione dei progetti di investimento. Nello specifico, le spese possono riguardare:

- l’acquisto di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica**, comprese le relative spese di installazione;
- la predisposizione di **brevetti, programmi informatici e licenze software**;
- la **formazione del personale** inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al **10%** dell’importo del progetto;
- la copertura del **capitale circolante**, nel limite del **20%** delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
 - **materie prime**, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
 - **servizi necessari** allo svolgimento delle attività dell’impresa;
 - **godimento di beni di terzi**;
 - **personale** direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Inoltre, per poter essere agevolate, le spese in esame devono essere:

- **sostenute successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato **all’impresa beneficiaria** e con **modalità** che consentano la piena tracciabilità del pagamento e **l’immediata riconducibilità alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa** (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie).

1.4 Misura dell’agevolazione

Il contributo è previsto nella misura del **50%** delle spese sostenute e ammissibili (così come illustrate al precedente paragrafo 1.3), realizzate entro **18 mesi** dall’approvazione del relativo **progetto** e potrà essere erogato in massimo **2 quote**. In tal senso, infatti:

- l'erogazione della prima quota (pari al **50%** delle agevolazioni concesse) potrà essere richiesta successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il **50%** di quelle ammesse alle agevolazioni;
- l'erogazione del saldo potrà essere richiesta entro **90 giorni** dalla **data di ultimazione del progetto**, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione dello stesso.

1.5 Presentazione della domanda

Il **decreto direttoriale 3 agosto 2021** del Ministero dello Sviluppo economico ha definito i **termini e le modalità** di presentazione della domanda per l'accesso all'agevolazione. In base a questo provvedimento, le domande per il riconoscimento del contributo:

- devono essere redatte in **lingua italiana**;
- devono essere compilate esclusivamente attraverso la **piattaforma informatica**, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia prima dell'apertura dello sportello;
- devono essere sottoscritte tramite il **Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID**) in modalità persona fisica;
- devono essere corredate dalla **proposta progettuale** e **dall'ulteriore documentazione** indicata nella domanda medesima;
- devono essere presentate, a partire dal **22 settembre 2021** esclusivamente attraverso la **procedura informatica** resa disponibile sul sito internet di Invitalia: <https://www.invitalia.it>. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che:
 - l'istruttoria delle domande viene effettuata nel rispetto **dell'ordine cronologico** di presentazione delle stesse;
 - nel caso in cui le risorse residue non dovessero consentire l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, l'agevolazione è concessa in **misura parziale** rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle risorse finanziarie).

Il contenuto delle domande

2. CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO RIMANENZE DI MAGAZZINO

Al fine di contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, l'articolo 48-bis del Decreto Legge 34/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo,

nella forma di credito d'imposta, sulle **rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori**².

A livello temporale, il credito d'imposta in esame può essere fruito:

Periodi d'imposta interessati

- nel periodo d'imposta in corso alla data del **10.03.2020**³ (ovvero, per la generalità delle imprese, nel **periodo d'imposta 2020**);
- nel periodo d'imposta in corso al **31.12.2021** (ovvero, per la generalità delle imprese, nel **periodo d'imposta 2021**)⁴.

2.1 Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che esercitano attività d'impresa e che operano nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 luglio 2021** ha individuato i **codici ATECO** che individuano le imprese che hanno diritto all'agevolazione (si ricorda che, ai fini dell'accesso al credito d'imposta, assume rilevanza il codice di attività economica che viene comunicato all'Agenzia delle entrate con il **modello AA7/AA9**, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972).

Nella seguente tabella riepiloghiamo i **codici ATECO** interessati dalla misura in esame:

Codice Ateco	Tipo di attività
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

² Il credito concorre al limite degli Aiuti di Stato previsto dal "Temporary Framework" ed è riconosciuto nel limite di spesa pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022.

³ Ovvero il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020.

⁴ Infatti, la misura, originariamente applicabile al solo periodo d'imposta in corso alla data del 10 marzo 2020, è stata estesa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 dall'articolo 8 della Legge 106/2021 in quanto, Come riportato nella relazione illustrativa al DL 34/2021, "la disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo".

13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno;
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate;
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia;

14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

2.2 Ambito applicativo e misura del credito d'imposta

Al fine di beneficiare del credito d'imposta, i soggetti interessati devono avere registrato un **incremento** del valore delle **rimanenze finali di magazzino** (ex articolo 92, comma 1, del TUIR) rispetto alla **media** del valore delle giacenze finali registrato nei **tre periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza del beneficio. In particolare il credito d'imposta è riconosciuto nella misura pari al **30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino** rispetto alla **media del triennio precedente**.

Esempio

Se nel periodo d'imposta in corso al **2020** il valore delle rimanenze finali di magazzino è pari a **100.000 euro** e la media del medesimo valore registrato nel triennio (**2017-2018-2019**) è pari a **30.000 euro**, il credito d'imposta sarà pari a **21.000 euro**, ovvero $(100.000 - 30.000) * 30\%$.

2.3 Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'invio di una **comunicazione** all'Agenzia delle entrate. Operativamente, il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997⁵, nel periodo d'imposta successivo a quello "di maturazione" (pertanto, il credito maturato nel **2021** sarà utilizzabile solo a decorrere dal **2022**).

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura dovranno essere definite da un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2.4 Certificazione delle rimanenze

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei **tre periodi d'imposta** considerati ai fini della media. Si ricorda che, ai fini della valutazione delle rimanenze finali dei beni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 92 del TUIR, le variazioni delle rimanenze, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.

⁵ La norma non specifica se l'utilizzo del credito in questione in compensazione orizzontale debba o meno soggiacere ai limiti di cui all'art. 1, comma 53 della legge n. 244/2007 e di quello di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000. Salvo diverse precisazioni in merito, è da ritenersi che l'eventuale eccedenza di credito che non trova capienza nel modello F24 non possa essere riportata a nuovo, chiesta a rimborso o ceduta a terzi.

Ai fini della relativa valutazione:

- a) i beni devono essere suddivisi in **categorie omogenee per natura e valore**;
- b) alle **categorie omogenee** è necessario attribuire un valore non inferiore al minore tra:
 - il costo, determinato utilizzando uno dei criteri consentiti (Lifo a scatti, media ponderata, Fifo, varianti del Lifo);
 - il valore normale medio (determinato nell'ultimo mese dell'esercizio) da moltiplicare per la quantità dei beni contenuti nella categoria.

Vi è quindi **libertà nella scelta** del criterio di valutazione, purché il valore di ciascun gruppo di beni non sia inferiore a quello previsto dal legislatore fiscale.

Il **minor valore** attribuito ai beni assume rilevanza anche per gli esercizi successivi, a meno che le rimanenze non vengano iscritte nello stato patrimoniale ad un valore superiore.

I controlli

In questo contesto, con riferimento al credito d'imposta in esame è previsto che:

- per le imprese con bilancio certificato⁶: i relativi controlli dovranno essere svolti sulla base dei **bilanci depositati**;
- le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale: devono avvalersi di una **certificazione** della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione** iscritta alla sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 39/2010. Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12 del D.Lgs. n. 39/2010, e in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

⁶ In attesa di specifici chiarimenti, l'espressione "bilancio certificato" dovrebbe riferirsi al "bilancio soggetto a revisione", sia che il controllo contabile sia affidato ad una società di revisione sia nel caso in cui sia stato affidato al collegio sindacale (nello stesso senso si veda la circolare 5/E/2016 in materia di credito d'imposta ricerca e sviluppo).